Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 29 aprile 2016

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il passaggio al forfettario è un'estromissione gratuita a regime

di **Fabio Garrini**

Il titolo è certamente di effetto e non vuole certo essere un invito ad operazioni ardite al limite dell'abuso del diritto, delle quali ciascuno si assumerebbe le responsabilità; l'obiettivo è invece quello di segnalare come la posizione che l'Agenzia ha recentemente assunto nella **circolare 10/E del 4 aprile 2016,** in tema di tassazione delle **plusvalenze** nell'ambito del regime forfettario, presenta una **falla che rischia di sottrarre a tassazione forti imponibili**.

Le plusvalenza nel regime forfettario

Il tema che occorre focalizzare è quello relativo alla tassazione o meno di eventuali **plusvalenze** conseguite da un contribuente che decide di optare per il regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014 e, più recentemente, "rilanciato" dalla L. 208/2015.

Come noto si tratta di un regime basato sulla **forfettizzazione dei costi**, applicando determinati coefficienti di redditività ai ricavi/compensi incassati.

Le regole applicative del regime agevolato sono state commentate dall'Agenzia nella circolare 10/E/2016, riservando al tema delle **conseguenze reddituali provenienti dalla cessione di un bene strumentale** un passaggio stringato nel paragrafo 4.3.1, di cui si riporta il testo: "*Il comma 64 richiamato al precedente paragrafo **non contiene riferimento alcuno al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e alle minusvalenze** - la cui imponibilità era, invece, espressamente prevista nei precedenti regimi dedicati ai contribuenti di minori dimensioni dall'articolo 1, comma 104, della legge n. 244 del 2007.*

*La mutata lettera della norma, in un'ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime **non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario**. Inoltre, non assumono rilevanza neppure le sopravvenienze sia attive che passive".*

Viene quindi precisata una completa **irrilevanza delle plus e delle minus** conseguite nell'ambito del regime forfettario, applicabile (e questo è il punto cruciale) anche ai beni acquistati prima dell'accesso al regime, quando questi fossero ceduti in costanza dello stesso. La posizione è certamente in linea con il testo normativo (che appunto non regolamenta detta fattispecie reddituale), ma **lascia sorpresi** come l'Agenzia non abbia posto una previsione di tutela delle ragioni erariali, **trascurando ogni ipotesi di differenziazione del trattamento dei**

beni acquistati prima di entrare nel regime.

Forse non si è sentita questa esigenza in conseguenza del fatto che detti contribuenti, ai sensi della lett. c) dell'articolo 54 L. 190/2014, sono obbligati ad avere una **quantità limitata di beni strumentali** (non più di € 20.000), e quindi anche i plusvalori in sede di cessione risulterebbero conseguentemente modesti.

D'altro canto, non va dimenticato che in tale *plafond* **non vanno computati gli immobili**, con la conseguenza che un contribuente che accede al regime potrebbe portare con sé anche un ingente patrimonio immobiliare incluso nel perimetro dell'impresa.

Il forfettario con gli immobili

Si pensi al caso di una **ditta individuale che possiede uno o più immobili pressoché completamente ammortizzati** (il laboratorio della ditta artigiana, il negozio del commerciante, ecc.): se questo contribuente si trovasse nella condizione di **cessare l'attività** dovrebbe necessariamente rilevare la plusvalenza derivante dalla cessione a terzi (o dall'autoconsumo, in quanto ipotesi fiscalmente assimilabile) dell'immobile. Se questi invece dovesse rispettare i parametri per accedere al regime forfettario e **successivamente** provvedesse a **cedere o estromettere l'immobile non dovrebbe rilevare alcuna plusvalenza**.

Evidentemente si tratta di una situazione che potrebbe essere oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione finanziaria in applicazione dell'articolo 10-*bis* L. 212/2000, nel caso in cui non vi fossero ragioni economiche **non marginali** da giustificare l'operazione.

Ma a qualche imprenditore, in procinto di cessare l'attività, potrebbe venire l'idea di **continuare l'attività a "regime ridotto"** ancora per qualche tempo, al fine di poter, prima, scendere entro i parametri necessari all'accesso del regime (ridurre i ricavi, liberarsi di parte dei beni strumentali mobili, licenziare eventuali dipendenti, ecc), per poi accedervi e, successivamente, alienare l'immobile. Una pianificazione di medio termine che verrebbe **ricompensata dall'esonero da tassazione** di plusvalenze che in alcuni casi potrebbero essere ingenti.

Peraltro, l'aspetto maggiormente paradossale, risiede nel fatto che tale beneficio indiretto del regime forfettario risulta avere un **perimetro di applicazione addirittura maggiore rispetto all'istituto dell'estromissione agevolata** previsto dalla L. 208/2015, istituto che risulta applicabile solo ai fabbricati strumentali (per natura o per destinazione); l'esonero da plusvalenza nel regime forfettario riguarda, invece, **ogni bene,** quindi, ad esempio, anche i fabbricati patrimonio.

Credo che tutti condivideranno come tale beneficio implicito del passaggio al regime forfettario sia privo di una qualunque *ratio*, ma quello descritto è **l'innegabile esito della formulazione letterale della norma e della posizione interpretativa** espressa nella circolare 10/E/2016.